



COMUNE DI NOLI
PROVINCIA DI SAVONA



AREA TECNICA URBANISTICA
SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE
COMMERCIO

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA VENDITA DIRETTA
DEI PRODOTTI AGRICOLI
DA PARTE DEI COLTIVATORI
E IMPRENDITORI AGRICOLI

Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 11 del 04/03/2016



**AREA TECNICA URBANISTICA
SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE
COMMERCIO**

INDICE

- Art. 1 – Istituzione mercatino***
- Art. 2 – Località di svolgimento e gestione***
- Art. 3 – Caratteristiche del mercato***
- Art. 4 – Tipologie di prodotto***
- Art. 5 – Strutture di vendita***
- Art. 6 – Domanda***
- Art. 7 – Criteri di assegnazione***
- Art. 8 – Adesioni successive***
- Art. 9 – Assegnazione del posto***
- Art. 10 – Tassa di occupazione e suolo pubblico***
- Art. 11 – Obblighi del concessionario***
- Art. 12 – Assenze***
- Art. 13 – Termine e revoca assegnazione***
- Art. 14 – Sanzioni***
- Art. 15 – Disposizioni transitorie***



**AREA TECNICA URBANISTICA
SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE
COMMERCIO**

Articolo 1- Disciplina Generale

Il presente Regolamento fissa le regole per un corretto svolgimento delle fiere su aree pubbliche in riferimenti al disposto normativo vigente: Decreto Legislativo nr. 114/98 e Legge Regionale nr. 19/1999.

Articolo 2- Località di svolgimento e gestione

Il mercatino è sito in piazza Ronco, piazza Chiappella e in via Fossato ed è composto da nr. 5 posti e disciplinato dalle norme di organizzazione contenute nel presente Regolamento.

Il numero dei posteggi, le giornate di svolgimento e gli orari potranno essere modificati con deliberazione della Giunta Comunale.

In caso di contestuale svolgimento nelle suddette aree di manifestazioni promosse dal Comune o da terzi, l'amministrazione Comunale si riserva la possibilità di sospendere il mercato ovvero di spostarlo in altra area idonea.

Articolo 3- Caratteristiche del mercato

Il mercatino si svolgerà dal 1 gennaio al 31 dicembre, esclusivamente nel luogo fissato dal Comune dalle ore 08,00 alle 13,00 dal 1 ottobre al 30 aprile (orario invernale) e dalle ore **06,30** alle 14,00 dal 1 maggio al 30 settembre (orario estivo).

La vendita dei prodotti è ammessa per 4 giorni a settimana: sabato, domenica, lunedì e giovedì. E' prevista la possibilità di modificare uno dei giorni con comunicazione al Comune almeno un giorno prima del giorno prescelto. Durante il periodo delle festività è possibile richiedere di effettuare il mercatino in giornate diverse, salvo espressa richiesta da parte degli operatori interessati, da far pervenire all'Amministrazione Comunale almeno 1 mese prima.

Articolo 4- Tipologie di prodotto

Sono ammesse alla vendita le seguenti tipologie di prodotti:

1. orticoltura e frutticoltura fresca;
2. orticolture e frutticoltura trasformata;
3. produzioni vitivinicole e olivicole;
4. prodotti trasformati da produzioni zootecniche (bovini, suini, altro);
5. vivaistico e fiori;
6. miele;
7. prodotti di stagionalità (funghi, frutti di bosco, ecc...);
8. varie da attività agricole;
9. tutte le attività agricole connesse stabilite dalla normativa vigente (vedasi



**AREA TECNICA URBANISTICA
SPORTELLINO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE
COMMERCIO**

elenco Biennale contenuto in apposito Decreto Ministeriale).

Articolo 5- Strutture di vendita

Ad ogni operatore sarà concessa una superficie di occupazione massima non superiore a mq 9 (m.3 x m.3) e lo stesso non potrà avere più di un posto vendita.

Gli operatori potranno utilizzare tavoli e/o scaffali, gazebo di colore bianco o ombrelloni di colore bianco idonei da un punto di vista estetico ed igienico, da posizionare nello spazio concesso.

L'accesso con i mezzi sarà limitato alle operazioni di scarico all'arrivo e di carico a fine vendita per un tempo massimo di 15 minuti. Durante la vendita i mezzi dovranno essere spostati dall'area del mercato.

Articolo 6- Domanda

I produttori e imprenditori agricoli che intendono partecipare al mercatino oggetto del presente regolamento devono presentare istanza al Comune di Noli .

Sarà possibile presentare istanza per partecipare al mercatino o in forma stagionale (dal 1 maggio al 30 settembre) o in forma annuale.

L'istanza dovrà essere presentata, pena l'esclusione, improrogabilmente dall'1 al 30 ottobre dell'anno precedente alla redazione della graduatoria di cui all'articolo successivo.

La stessa dovrà contenere:

- generalità del richiedente
- dichiarazione del possesso dei requisiti ed i presupposti di Legge per lo svolgimento di tale attività
- modalità di partecipazione (stagionale o annuale, l'una esclude l'altra)
- il numero e la data di iscrizione al Registro delle Imprese ed il nominativo della Camera di Commercio di appartenenza
- gli estremi dell'ubicazione dei terreni interessati, compresi i dati catastali e quali prodotti vengono ricavati
- i prodotti di cui si intende praticare la vendita
- il periodo di vendita
- autocertificazione dei carichi pendenti
- dichiarazione di accettazione dei controlli nei propri fondi

L'autorizzazione è negata ai produttori agricoli e ai rappresentanti delle persone giuridiche richiedenti che hanno riportato condanne negli ultimi cinque anni per delitti, previsti da leggi speciali contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio e



AREA TECNICA URBANISTICA
SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE
COMMERCIO

la salute pubblica.

Articolo 7- Criteri di assegnazione

L'autorizzazione ha validità biennale ed è rilasciata dal Comune alle Aziende collocate in graduatoria sulla base dei criteri sotto elencati.

Il Comune provvederà alla valutazione delle domande di partecipazione ed alla predisposizione della graduatoria sulla base del presente Regolamento.

Il Comune attribuirà il posteggio nel mercato agli imprenditori o ai produttori che espongono prodotti stagionali derivanti in prevalenza dalla produzione propria, o da produzione di altre aziende agricole del territorio regionale in misura non prevalente.

Ad ogni criterio e/o sottocriterio di tipo preferenziale è attribuito un punteggio. La sommatoria dei punteggi ottenuti corrisponderà al livello di preferenza attribuito all'azienda richiedente.

L'assegnazione del diritto di posteggio sarà assegnato all'azienda che ha consentito maggior punteggio.

• **Criterio A) durata dell'impegno**

| | |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| Garanzia di copertura annuale (12 mesi) | Punti 100 |
| Garanzia di copertura stagionale (1 maggio-30 settembre) | Punti 80 |

• **Criterio B) distanze del centro aziendale dal Comune di Noli**

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Ubicazione dell'azienda nel territorio del Comune di Noli | Punti 150 |
| Ubicazione dell'azienda in Comuni compresi nel GOLFO DELL'ISOLA e QUATTRO BORGHI | Punti 40 |
| Ubicazione dell'azienda nel territorio della Provincia di Savona | Punti 30 |
| Ubicazione dell'azienda nel territorio Regionale | Punti 10 |

• **Criterio C) anzianità**

| | |
|-------------------------------------------------------------|----------|
| Regolare frequenza alla giornate di mercato (80 % presenze) | Punti 50 |
|-------------------------------------------------------------|----------|



COMUNE DI NOLI
PROVINCIA DI SAVONA



**AREA TECNICA URBANISTICA
SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE
COMMERCIO**

In fase di prima applicazione sarà riconosciuto un punteggio pari a 30 agli assegnatari di concessione di posteggio presso il mercato di produttori agricoli

In caso di parità di punteggio si procederà a dare priorità all'ordine di arrivo , in caso di ulteriore parità si procederà all'effettuazione del sorteggio.

Articolo 8- Adesioni successive

Eventuali richieste di partecipazione, inoltrate dopo la scadenza dei termini, potranno essere presentate direttamente al Comune di Noli presso l'Ufficio Protocollo.

Tali adesioni verranno accettate con riserva di verifica dei requisiti ed inserite secondo l'ordine cronologico di presentazione in coda alla graduatoria generale.

Articolo 9- Assegnazione del posto

L'assegnazione del posteggio verrà effettuata direttamente dal Comune all'imprenditore e al produttore agricolo che soddisfi i requisiti precedentemente esposti sulla base della documentazione trasmessa al richiedente. La perdita di uno dei requisiti comporta la decadenza e dell'inserimento in graduatoria.

Articolo 10- Tassa di occupazione suolo pubblico

Il titolare della autorizzazione di suolo pubblico provvederà a versare l'indennità di occupazione del suolo pubblico e della Tarsu nei modi e nei termini stabiliti dal Comune.

Articolo 11- Obblighi del concessionario

La vendita dei prodotti dovrà essere effettuata dal titolare, da coadiuvante (ex art. 230 bis/VI del Codice Civile) o da dipendente dell'azienda agricola.

Si conviene che nessuna responsabilità può derivare dal Comune di Noli per difetti di prodotti, processi e servizi forniti dall'assegnatario a terzi, nei casi contemplati dal DPR 224/1988 e dalla direttiva CEE 85/374, in materia di responsabilità per danno di prodotti difettosi e per comportamenti, sistematici od occasionali, dell'assegnatario stesso non allineati a Leggi e/o regolamenti.

Gli assegnatari in possesso dell'autorizzazione sono tenuti:

- ad osservare rigorosamente gli orari stabiliti dal presente regolamento e ad occupare esclusivamente il suolo assegnato;



**AREA TECNICA URBANISTICA
SPORTELLINO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE
COMMERCIO**

- a comunicare tempestivamente (entro e non oltre i 30 giorni) per iscritto al Comune di Noli eventuali modifiche anagrafiche e/o organizzative ;
- ad utilizzare strutture per la vendita idonee quali tavoli, scaffali, ripiani, banchi frigo, a provvedere direttamente al montaggio e smontaggio degli stessi e a mantenerli puliti e decorosi;
- ad esporre le merci in contenitori igienicamente idonei e opportunamente sollevati da terra;
- ad attuare un comportamento cooperativo ed attenersi al presente Regolamento;
- ad indicare la provenienza dei prodotti e a tenere separati i propri prodotti da quelli non di propria produzione;
- ad assicurare la presenza al mercato con continuità e puntualità;
- a garantire, alla chiusura del mercato, la pulizia dell'intera area ed il trattamento dei rifiuti secondo le regole stabilite dal Comune di Noli;
- a munirsi, nel caso di prodotti derivati ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, della registrazione sanitaria di cui all'articolo 6 del Reg CE nr 852/2004, nonché più in generale ad osservare le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità;
- consentire alle Associazioni di categoria di svolgere attività di sorveglianza;
- eliminare le non conformità accertate e notificate nel corso dell'attività di sorveglianza, con l'obbligo di adeguarsi pena l'esclusione;
- esporre sul banco di vendita un cartello indicante il nominativo ed il luogo di origine territoriale e dell'azienda agricola;
- a fornire ai consumatori una adeguata informazione in merito all'origine dei prodotti (sistema di tracciabilità dei prodotti ai sensi del Reg CE 178/2002) ed ai prezzi di vendita mediante cartelli;
- a dotarsi di attrezzature e strumenti di misura a norma di legge.
- ad osservare le vigenti norme in materia igienico-sanitaria come espressamente previsto dal comma 1, art.4 D.Lgs 228/2001;

E' vietato agli assegnatari:

- effettuare vendite in luoghi diversi da quelli assegnati;
- abbandonare, alla fine delle vendite, prodotti invenduti, imballaggi e ogni altro genere di materiale;
- ingombrare i luoghi di passaggio con prodotti avariati o altro materiale;



COMUNE DI NOLI
PROVINCIA DI SAVONA



**AREA TECNICA URBANISTICA
SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE
COMMERCIO**

- ogni atto che possa menomare o compromettere l'ordine e la disciplina del mercato e delle
- vendite;
- ogni atto contrario alla sicurezza.

Articolo 12-Assenze

Il posteggio deve essere occupato entro gli orari stabiliti di cui all'articolo 3 del presente Regolamento; in caso contrario il concessionario verrà dichiarato assente. L'assenza superiore al 20% dei giorni effettivi di mercato calcolati a seconda del periodo prescelto (annuale o stagionale) comporta la cessazione del posteggio, fatte salve le assenze per malattia, gravi motivi familiari, per eccezionali eventi atmosferici o per mancanza del prodotto (motivata). Nei casi sopraindicati deve esserne data comunicazione al Comune con allegati certificati giustificativi entro e non oltre tre giorni dalla data dell'evento.

Articolo 13- Termine e revoca delle assegnazioni

L'assegnazione degli spazi cessa:

1. alla scadenza della concessione del posteggio;
2. per rinuncia dell'assegnatario;
3. per fallimento dichiarato dell'assegnatario;
4. per assenza superiore all' 80% come previsto dall'articolo 12 del presente regolamento;

l'assegnazione degli spazi può essere revocata , previa diffida, nei seguenti casi:

1. perdita dei requisiti prescritti per l'ammissione alle vendite nel mercato;
2. uso dello spazio non conforme al presente regolamento;
3. cessione a terzi dello spazio;
4. gravi infrazioni alle leggi, al regolamento e alle norme disposte per il funzionamento e la disciplina del mercato
5. accertata morosità della tassa di occupazione suolo pubblico;

La revoca è deliberata dal Comune, previa diffida dell'interessato.

Nessun rimborso del canone pagato per l'occupazione di suolo pubblico è dovuto in caso di revoca.

Articolo 14- Sanzioni

Le violazioni alle norme del presente Regolamento saranno punite con sanzioni .

Per ogni violazione del presente Regolamento viene applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00. Il procedimento sanzionatorio si



COMUNE DI NOLI
PROVINCIA DI SAVONA



**AREA TECNICA URBANISTICA
SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE
COMMERCIO**

esegue secondo i principi e gli istituti della legge 24.11.1981 n. 689 e successive modificazioni. L'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della predetta normativa è il Sindaco o il Funzionario responsabile del settore.

Articolo 15- Disposizioni transitorie

Il presente regolamento entra in vigore il giorno corrispondente alla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune e abroga la vigente disciplina approvata con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 30 del 09/08/2012.

Gli attuali produttori che partecipano al mercatino hanno diritto al rinnovo automatico della concessione salvo adeguamento alle nuove norme al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Per la prima applicazione del Regolamento la domanda per partecipare alla graduatoria per l'assegnazione dei posti titolari, con validità biennale, andrà presentata dagli interessati secondo le modalità previste da apposito avviso che verrà reso pubblico sull'Albo Pretorio Comunale.